

sione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

**10. 71.** (ex 8. 75.) Dedoni, Benvenuto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione, la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**10. 100.** (ex 8. 69.) Teresio Delfino, Volontè.

*Sopprimere il comma 4.*

Al maggior onere derivante dall'emendamento, pari a lire 10 miliardi per il 2001, 80 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003 si fa fronte mediante riduzione della tabella di parte corrente, parzialmente utilizzando, per un importo pari a 20 miliardi per il 2001, 100 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003, lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**10. 50.** (ex 8. 39.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**10. 51.** (ex 8. 67.) Teresio Delfino, Volontè.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **10. 52.** (ex 8. 63.) Molgora, Frosio Roncalli.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **10. 54** (ex 8. 40.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 2, lettera e).*

**10. 55.** (ex 8. 48.) Collavini.

*Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: e non è rimborsabile.*

**10. 56.** (ex 8. 41.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Agli agenti e ai rappresentanti di commercio è attribuito un credito d'imposta riconosciuto per un importo non superiore a lire 3 milioni *pro capite* per l'acquisto di carburante che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**10. 57.** (ex 8. 43.) Prestigiacomo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il credito d'imposta s'intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**10. 58.** (ex 8. 68.) Teresio Delfino, Volontè.

*Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:*

Il registro previsto dall'articolo 1129, del codice civile, è istituito presso i comuni.

**10. 60.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex. 8. 42.) Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Alla nota n. 3 all'articolo 23 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23 ».

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.**

**10. 61.** (ex 8. 72.) Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 9, dopo le parole: Ministero delle Finanze aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**10. 80.** (ex 8. 18.) Casinelli.

**(Approvato)**

*Al comma 9, dopo le parole: decreti del Ministero delle Finanze aggiungere le parole: , da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.*

**10. 1.** (ex 8. 20.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 9, sopprimere le parole da: all'assistenza fino alla fine del comma.*

**10. 62.** (ex 8. 64.) Frosio Roncalli.

*Al comma 9, sopprimere le parole da: delle entrate fino alla fine del comma.*

**10. 63.** (ex 8. 24.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 9, dopo le parole: dell'ufficio delle entrate aggiungere le seguenti: o dell'intermediario.*

**10. 64.** (ex 8. 8.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

10. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: « le spese di partecipazione a convegni » fino alla fine del comma sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**10. 67.** (ex 8. 21.) Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e sono deducibili nell'esercizio nel quale sono state sostenute e nei quattro successivi ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**10. 68.** (ex 8. 44.) Collavini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

10. All'articolo 62, comma 1-ter, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: « 350.000 » è sostituita dalla se-

guente: « 600.000 » e la parola: « 500.000 » è sostituita dalla seguente: « 1.000.000 ».

### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**10. 65.** (ex 8. 45.) Collavini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

10. I benefici di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, sia per la parte previdenziale che per quella fiscale, a tutte le imprese di pesca che esercitano la pesca professionale.

**10. 66.** (ex 8. 70.) Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-*bis* — 1. L'esercizio di una nuova attività economica o professionale svolta in forma diversa da quelle previste dai capi V e seguenti del libro V del codice civile e che non realizzi, nel periodo di imposta, un ammontare di compensi di lavoro autonomo o un ammontare di ricavi superiore ai 360 milioni di lire può godere del regime fiscale sostitutivo secondo le disposizioni seguenti.

2. Può valersi del regime fiscale sostitutivo:

a) l'attività che non risulti esercitata dal contribuente o dai suoi conviventi, neanche per interposta persona, nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) il contribuente che non risulti aver cessato l'attività già svolta precedentemente all'avvio di quella per cui è invocato il regime medesimo;

c) il contribuente che subentri, a qualsiasi titolo, nell'attività già esercitata in applicazione dello stesso regime.

3. Il regime fiscale sostitutivo consiste nel pagamento di un'imposta predeterminata in lire 1 milione per ciascun esercizio nei primi tre anni di attività e di ulteriori 2 milioni di lire, o frazione percentuale corrispondente, ogni 100 milioni di compensi o ricavi per gli esercizi successivi.

4. Per le nuove attività esercitate in studi o sedi operative situati nelle isole minori e nei comuni montani con meno di 1.500 abitanti l'imposta sostitutiva è diminuita del 40 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è compilato l'elenco delle isole minori e dei comuni montani nei quali si applica la riduzione dell'imposta sostitutiva.

5. Trascorsi 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, adottato entro il 30 novembre di ciascun anno, l'importo dell'imposta sostitutiva può essere modificato, per gli esercizi successivi, sulla base delle variazioni del prodotto interno lordo accertate secondo le disposizioni vigenti.

6. L'imposta sostitutiva è dovuta anche nel caso di perdita di esercizio, riduzione del volume di affari o interruzione dell'attività. L'imposta non è dovuta dall'esercizio successivo a quello in cui sia intervenuta la cessazione dell'attività.

7. L'opzione per il regime fiscale sostitutivo viene effettuata contestualmente alla richiesta della partita IVA ed ha efficacia per i primi 3 anni durante i quali l'imposta è comunque dovuta tranne nell'ipotesi di cessazione dell'attività per morte del contribuente, nel qual caso essa non è dovuta dall'esercizio successivo all'evento.

8. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 maggio di ciascun anno. Essa sostituisce:

a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) l'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Il regime fiscale sostitutivo si applica fino all'avverarsi di una delle seguenti cause di esclusione:

a) per l'avvenuto superamento dei parametri dimensionali di cui al precedente comma 1;

b) per rinuncia volontaria dopo l'avvenuto decorso di 3 esercizi;

c) per cessazione dell'attività.

10. Le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo costituiscono componenti negativi deducibili.

11. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i contribuenti a cui si applica il regime fiscale sostitutivo previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

12. Per gli stessi contribuenti sono soppressi gli obblighi:

a) di emissione di ricevute fiscali;

b) di emissione dello scontrino fiscale.

13. Con uno o più decreti da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze ed il Ministro del lavoro dettano le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti fiscali, contabili e in materia di lavoro dipendente necessari per dare attuazione al presente articolo.

**10. 01.** (ex 8. 08.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. (Incentivi a favore degli intermediari indicati al comma 3 dell'arti-

colo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322). — 1. Al fine di incentivare il rinnovo delle strutture informatiche e telematiche da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche allo scopo di accelerare i tempi per lo scambio dei dati in via telematica tra gli stessi e l'amministrazione finanziaria, è concesso un credito di imposta sugli acquisti di tali beni.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a lire trenta milioni nel triennio. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA e dell'IRPEF, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 11, 12, 7, 3 e 6.**

**10. 02.** (ex 8. 03.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. (Regime fiscale dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli). — 1. Il reddito conseguito dal produttore agricolo con la manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, ottenuti per coltura o allevamento, non rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura, secondo la tecnica che lo governa, si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento

del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**10. 03.** (ex 8. 04.) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** — 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis I soggetti che dichiarano un volume di affari non superiore a dieci miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1 di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di cinque addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo di imposta. Gli addetti comprendono il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice ».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito di impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata all'articolo 1, comma 1-bis ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modificazioni:*

2001: — 150.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**10. 04.** (ex 8. 05.) Cambursano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**Art. 10-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali).*

All'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole « adempimenti contabili e formali dei contribuenti » sono aggiunte le seguenti parole « anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi »;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente: « I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto delle progressive applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta

successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1 gennaio 2002; b) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare rilascio di scontrini o ricevute fiscali ovvero connesse alla mancata o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di adeguate modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati.

**10. 06.** (ex 8. 07.) Cambursano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** — 1. Si dispone l'elevazione della misura della percentuale della rivalsa stabilita dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, addebitabile in via definitiva ai committenti da parte degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. L'incremento della misura percentuale della rivalsa è progressivo e correlato all'aumento del contributo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le modalità stabilite dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. L'incremento della misura percentuale della rivalsa avviene in ragione dello 0,25 per cento ogni anno, fino alla misura massima del 7,5 per cento, da raggiungere nel 2014. Da tale incremento sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione di cui all'ar-

ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali mantengono il contributo dovuto alla gestione separata nella misura percentuale del 10 per cento.

4. Con apposito decreto, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono disposte le misure necessarie per l'attuazione della presente norma. L'elevazione della rivalsa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

**10. 05.** (ex 8. 01.) Pennacchi, Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

**(A.C. 7328-bis — sezione 5)**

**ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 47.**

*(Semplificazione di procedure).*

1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.

2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.

3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: « edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali » sono sostituite dalle seguenti: « edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative ». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di contrattazione programmata tuttora in corso.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 47.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è soppresso. L'in-

tero gettito della tassa delle merci sbarcate e imbarcate è destinato al finanziamento di investimenti.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 110.000;

2002: — 110.000;

2003: — 110.000.

**47. 1.** (ex 46. 19) Benvenuto, Di Rosa, Repetto, Burlando, Camoirano.

#### (A.C. 7328-bis — sezione 6)

#### ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 66.

*(Sussidi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.

#### ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 66.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis. — 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è auto-

rizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000.

**66. 010 (già \* 77. 020)** (ex \*72. 046). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis. — 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 50.000.

**66. 011 (già\* 77. 021.** (ex\*72. 047, già 61. 51) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis. — 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, aggiungere la tabella E, con la seguente voce: Legge n. 218 del 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di di-*

*ritto pubblico) apportare la seguente variazione:*

2001: — 50.000.

**66. 012 (già 77. 022.** (ex 72. 048). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.

**(A.C. 7328-bis — sezione 7)**

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 71.

*(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative).*

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni sotto forma di pacchetti integrati per i programmi comportanti una pluralità di interventi fra loro integrati, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata annualmente la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi del presente articolo.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 71.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 71.05 DEL GOVERNO.

*Al comma 1-quater, al primo periodo, dopo le parole: derivanti da tessuti animali aggiungere le parole: incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie.*

**0. 71. 05. 1.** Sedioli, Guerra.

**(Approvato)**

*All'emendamento 71. 05 del Governo apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

**B-bis)** dopo il comma 3, inserire i seguenti:

**3-bis.** Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici, o di qualità, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome.

**3-ter.** In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti DOP, IGB, AS di cui ai regolamenti CEE, n. 2081e 2082 del 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10

della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole « la vendita diretta » inserire le seguenti: « anche per via telematica ».

**B-ter)** dopo il comma 4 inserire il seguente:

**4-bis.** Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è costituito un Comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle, e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Dell'organo fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

**0. 71. 05. 2.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Testa.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:*

ART. 71-bis.

*(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche).*

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

**A)** il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un « contributo annuale per la sicurezza alimentare » nella misura dell'1 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo:

**a)** alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. I Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali provvedono d'intesa ad emanare l'elenco dei prodotti di cui al presente comma in prima applicazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:

a) i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), in base al relativo fatturato di vendita;

b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita, desumibile dal registro di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

c) i titolari dell'immissione in commercio dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita;

d) i titolari degli esercizi di vendita dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita.

1-ter. È vietata la somministrazione degli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

B) Il comma 2, è sostituito dai seguenti:

2. È istituito il « Fondo per lo sviluppo » dell'agricoltura biologica e di qualità », alimentato dalle entrate derivanti dai contributi, di cui ai commi 1 e 1-ter, nonché da un contributo statale pari a 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola-biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili:

b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura-biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-bis. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi, di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2.

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni: alla voce Ministero degli affari esteri:*

2001: -10;

2002: -10;

2003: -10.

*Alla voce Ministero per le politiche agricole e forestali:*

2001: -5;

2002: -5;

2003: -5.

**71. 05.** Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 7328-bis - sezione 8)**

ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 72.

*(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari).*

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in *leasing* per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza delle Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate a TAV s.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. La Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria alta capacità Torino-Milano ap-

provati in conferenza di servizi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da cinque componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dallo stesso Ministro, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal *General Contractor* affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

**SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE**

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 72.06 DEL GOVERNO.

**ART. 72.**

*Al comma 1, sostituire le parole: Gli enti delle società con le seguenti: Gli enti e le società.*

**0. 72. 06. 2.** Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*(Approvato)*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del territorio attraversato*

dall'infrastruttura autostradale e sopprimere il comma 2.

**0. 72. 06. 3.** Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il secondo comma.*

**0. 72. 06. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ove possibile.*

**0. 72. 06. 4.** Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*All'articolo 72, aggiungere il seguente articolo:*

**ART. 72-quater.**

Gli enti delle società che gestiscono infrastrutture autostradali e trafori a pedaggio possono, nei limiti fissati dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinare proprie risorse per la realizzazione di programmi pluriennali di intervento di restauro di uso e conservazione del patrimonio storico e culturale ed ambientale.

Con decreto dei ministri interessati le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alla gestione del programma « Restauro Italia » da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per i beni e le attività culturali che assicureranno, ove possibile, la corrispondenza degli investimenti con i bacini territoriali di utenza di provenienza delle liberalità.

**72. 06.** Governo.

*(Approvato)*

**(A.C. 7328-bis — sezione 9)****ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 70.**

*(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

1. All'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo di un anno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee »;

b) le parole da: « nel limite massimo di lire 150 miliardi » fino a: « 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché la relativa decorrenza, condizione e modalità di erogazione nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

2. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « dieci », dopo le parole: « della programmazione economica, » è inserita la seguente: « due » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 »;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare

e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita o operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

3. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o

premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

c) dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi di cui ai commi 3 e 4.

6. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e interessi di mora di cui al comma 3 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

8. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

9. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, ricon-

versione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro — Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 per i casi di cui alle lettere a) e b), resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della predetta legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

10. Nei casi previsti dal comma 9, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

11. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del presente comma e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 3 a 10 del presente articolo,

costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

12. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« ART. 37 — (*Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria*) — 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'articolo 37 del codice di procedura penale, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo e/o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario ».

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 70.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. 1. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento, dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**70. 010. (già 15. 33.)** (ex 12. 27.) Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani, Garra.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. — 1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della Regione siciliana in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo del-

l'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, erogati nella Regione siciliana, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1. e 3.**

**70. 012. (già 15. 34.)** (ex 12. 31). Prestigiacomo, Micciché, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Liotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. — 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**70. 011. (già 16. 01.)** (ex 13. 01. e 13. 04) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Caruano, Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza, Garra.